

Ancora molto da chiarire sui controlli dei soci di srl

La giurisprudenza non è univoca su presupposti e ambito applicativo

/ Maurizio MEOLI

Il provvedimento del Tribunale di Torino del [7 aprile](#) scorso – in materia di diritti di controllo dei soci non amministratori di srl ex [art. 2476](#) comma 2 c.c. (si veda ["I soci non amministratori di srl non possono controllare il magazzino"](#) del 31 agosto) – è intervenuto su diversi profili sui quali le posizioni assunte dai giudici non sono uniformi.

Vi si afferma, innanzitutto, che, quando il diritto in oggetto è azionato in via cautelare, anche in assenza di contestazioni da parte della srl, il socio deve comunque indicare, come in generale previsto per le azioni di questo tipo, quali siano le speciali ragioni di **urgenza** ovvero quale sia il rischio di irreparabilità del danno connesso alla necessità di disporre con immediatezza dei documenti o delle informazioni richieste, non potendo ritenersi che il **"periculum"** sia **"in re ipsa"** (cfr. anche Trib. Milano [27 marzo 2014](#) e Trib. Milano [30 novembre 2004](#)).

Il medesimo Tribunale di Torino, peraltro, nel provvedimento del [3 luglio 2015](#), si era pronunciato in senso diametralmente opposto, osservando come, quando tale diritto sia negato, il requisito del *periculum in mora* dell'eventuale provvedimento cautelare richiesto deve ritenersi *in re ipsa*; esso, infatti, è **intrinseco** nella necessità di garantire l'effettività del diritto di conoscere l'andamento dell'amministrazione della società, anche al fine di assumere le iniziative ritenute necessarie per la tutela dell'interesse sociale (in tal senso si sono espressi, tra gli altri, anche Trib. Milano [28 novembre 2016](#), Trib. Bari [23 gennaio 2012](#) e Trib. Napoli [9 novembre 2005](#)).

Il provvedimento in questione, inoltre, ha rigettato la richiesta del socio di ottenere la documentazione bancaria e, in particolare, gli **estratti conto** dei conti correnti intestati alla società, e quella "generica" di ricevere scontrini e ricevute fiscali. Questa documentazione, infatti, non si è ritenuta, di per sé, collocabile né nella nozione normativa di "libri sociali" né in quella di "documenti relativi all'amministrazione".

Essa, peraltro, hanno precisato i giudici torinesi, potrebbe "forse" essere ricondotta alla nozione di documentazione attinente all'amministrazione solo qualora venisse individuata anche una determinata e specifica **scelta** amministrativa della società dalla quale potrebbe essere derivata una corrispondente spesa e movimentazione bancaria (con onere del socio di delimitare la sua richiesta di esibizione di documenti quantomeno in termini temporali).

Su posizioni più favorevoli per i soci di srl, invece, si sono attestati, tra gli altri: i Tribunali di Milano [27 marzo 2014](#), di Napoli [5 maggio 2008](#) e di Macerata [4 otto-](#)

[bre 2007](#), che hanno collocato tra i "documenti relativi all'amministrazione" anche gli estratti conto bancari e la documentazione fiscale, con particolare riguardo alle **fatture** (mai citando espressamente, comunque, ricevute e scontrini fiscali); i Tribunali di Torino [9 ottobre 2014](#) e di Milano [30 novembre 2004](#), che hanno collocato tra i "documenti relativi all'amministrazione" anche la documentazione più prettamente commerciale; il Tribunale di Bologna [6 dicembre 2006](#), secondo il quale il diritto di consultare tale documentazione non potrebbe essere condizionato ad una preventiva identificazione (o alla indicazione della finalità cui è orientata la richiesta); il Tribunale di Bari [23 gennaio 2012](#), che ha autorizzato una generica richiesta di consultazione di estratti conto bancari e fatture relativamente a un periodo di sette anni.

Il provvedimento in commento, poi, ha escluso che il diritto in questione possa manifestarsi anche nel potere di svolgere attività materiali per verificare la correttezza contabile del contenuto dei documenti ovvero, in particolare, nell'**accesso fisico** al magazzino per accertare la reale rispondenza tra quanto contabilmente rappresentato e quanto effettivamente presente. Nel medesimo senso si è espresso anche il Tribunale di Macerata [4 ottobre 2007](#).

Una certa apertura verso simili forme di controllo, invece, sembra ritrovarsi nel provvedimento del Tribunale di Milano [1° dicembre 2014](#), che ha disposto, in via cautelare, la tempistica di accesso alla sede sociale sia per l'esame della documentazione necessaria, previa specificazione della stessa, che per la visione degli **appartamenti** di proprietà della società, al fine di accertarne il reale valore in funzione di una possibile vendita.

Non risultano precedenti, invece, in ordine alla richiesta (rigettata) di elaborazione di **documenti "ad hoc"** per soddisfare esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile.

Si segnala, infine, come il provvedimento in esame abbia affermato, per inciso, che, ove la richiesta di ulteriori e non meglio specificate informazioni sia finalizzata a verificare se siano state poste in essere **attività illecite** da parte degli amministratori, i soci di srl potrebbero azionare il diverso strumento dell'[art. 2409](#) c.c. (denuncia al Tribunale). Ma tale possibilità non è più espressamente riconosciuta dal dettato normativo e la Corte Costituzionale n. [481/2005](#) ha ritenuto costituzionalmente legittima tale esclusione.